



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Roma 12 novembre 2020

Ai Comandanti Regionali dell'Arma dei Carabinieri  
Ai Signori Questori  
Ai Comandanti Interregionali della Guardia di Finanza  
Ai Corpi Forestali di Regioni e Province Autonome  
Ai Signori Prefetti  
Ai Corpi di Polizia Locale

delle Regioni "arancioni": Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Puglia e Sicilia.

**Trasmissione URGENTE via PEC e via e-mail**

**Oggetto: Covid-19 e spostamenti nelle Regioni "arancioni" di privati e volontari per accudimento e gestione di animali d'affezione, canili, gattili, colonie feline e gatti in stato di libertà - applicazione non uniforme norme in vigore - chiarimenti e richiesta intervento su personale impiegato in operazioni di controllo**

*Spettabili Comandanti, Signori Questori, Signori Prefetti,*

il sottoscritto Gianluca Felicetti, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della LAV – Lega Anti Vivisezione ONLUS, Ente Morale riconosciuto dal Ministero dell'Interno con Decreto 19 maggio 1998, Associazione di Protezione Ambientale con Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2007, primo Ente animalista riconosciuto, con Decreto del Ministero della Salute 1/2007/EN.AS poi rinnovato con Decreto 2/2009/EN.AS, con finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli animali ex art. 19 quater disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale come introdotto dall'articolo 3 della Legge 189 del 2004, nonché Associazione firmataria del Protocollo d'Intesa con l'Arma dei

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Carabinieri in data 25.07.2017, successivamente rinnovato il 18.05.2020 allo scopo, tra i vari, di creare “sinergie a tutela degli animali in caso di emergenze ed eventi calamitosi nell’ambito delle proprie specifiche competenze definite rispettivamente dalla Legge e dallo Statuto”, desidera rappresentare quanto segue.

A pochi giorni dall’entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020, pubblicato in GU n. 275 del 4 novembre u.s., l’Associazione - allo scopo di favorire un’interpretazione quanto più uniforme delle disposizioni riguardanti le attività di assistenza e tutela degli animali d’affezione, e non solo, su tutte le aree del territorio nazionale - sta già procedendo a diffondere specifici chiarimenti in materia a privati con l’auspicio che possano fornire un valido strumento di supporto in occasione delle operazioni di controllo da parte delle Forze di Polizia.

In questa prima fase applicativa del DPCM del 3 novembre 2020 risulta, infatti, quanto mai indispensabile garantire un’applicazione univoca dei principi che regolano il quadro, piuttosto articolato, delle misure di contrasto al Covid-19, introdotte in modalità graduata e differenziata nelle diverse Regioni italiane, affinché possa vedersi assicurata la prosecuzione in sicurezza di tutte le attività necessarie a garantire la vita ed il benessere degli animali, tanto più nelle zone contraddistinte da *“elevata gravità e da un livello di rischio alto”*.

Tiene dunque a ribadire come anche alla luce del nuovo DPCM - contenente ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da COVID-19” e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” - lo spostamento delle persone fisiche per accudimento e gestione delle colonie feline, dei canili, dei gattili, nonché dei gatti in libertà e degli animali d’affezione, deve ritenersi giustificato da ragioni di necessità e/o motivi di salute.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Invero, giova sul punto rammentare infatti come la stessa Nota interpretativa del Ministero della Salute n. 0006249, diffusa a partire dal 12 marzo 2020 in occasione del primo lock-down nazionale - successivamente recepita dalla Nota dello stesso Ministero n. 0012758 dell'8 aprile 2020 (quest'ultima relativa alle attività indifferibili su tutto il territorio nazionale quali, tra tutte, i servizi veterinari destinati al controllo della popolazione dei cani randagi e delle colonie feline previste ai sensi della L. 281/91) e dalla Nota n. 0011185 del 15 maggio 2020 - abbia dettato, in una fase contraddistinta da misure ancor più restrittive per tutta la nazione, una chiara ed inconfutabile linea interpretativa secondo la quale dette attività di assistenza e cura devono ritenersi di per sé "necessarie" o, a seconda dei casi, riconducibili a ragioni "di salute" in quanto indispensabili ad assicurare la sopravvivenza ed il benessere degli animali e, pertanto, in nessun caso soggette a differimento o compressione.

Ebbene, queste stesse attività devono, secondo principio, ritenersi garantite - in modo uniforme - nell'attuale quadro di disposizioni introdotte dal vigente Decreto, anche e soprattutto nelle aree contraddistinte da livelli di rischio più elevati.

L'esercizio di tali attività, infatti, costituisce un diritto-dovere (giustificato da ragioni di necessità e motivi di salute "da estendersi anche alla sanità animale") non solo in questa fase di emergenza sanitaria ai sensi della predetta normativa, ma anche in forza di specifiche disposizioni di Legge ordinaria (L. 281/1991 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) che regolano la materia e dalle quali si ricava che i proprietari e i detentori (anche in qualità di volontari) degli animali d'affezione risultano - ciascun a proprio titolo - responsabili delle colonie feline registrate o meno, dei canili, dei gattili e dei gatti e cani in stato di libertà di cui sono soliti occuparsi.

Sul punto si ricorda che tale norma all'articolo 1, dispone che: "lo Stato ha l'obbligo di promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione (...) - in altre parole riconoscendo come "interesse pubblico preminente di rilievo statale" la promozione del benessere e la tutela degli animali d'affezione - mentre, all'articolo 2, comma 7, prevede che le colonie feline

sede nazionale

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

siano protette e pertanto tutelate rispetto a maltrattamenti o, anche solo, spostamenti dal loro habitat naturale.

Secondo ormai consolidata dottrina e giurisprudenza, inoltre, la mancata cura di un animale di proprietà o di cui si ha comunque la responsabilità integra il reato di maltrattamento di animali con condotta omissiva sancito dal Codice Penale all'articolo 544 -ter. Preme rammentare, infatti, che il reato di maltrattamento di animali può essere integrato sia mediante azione che mediante omissione, ad esempio lasciando patire la fame, la sete e il freddo agli animali (Cass. pen. Sez. IV, sent. 10820 del 18/11/75 - Pres. Leone), ed ancora attraverso “la privazione del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica (...) che produce nell'animale gravi sofferenze” (Tribunale di Bassano del Grappa, Sent. n. 147/06 del 08/05/06 Est. Andreazza). Sul punto si evidenzia anche la pronuncia della terza Sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 32837/2013) in relazione alla detenzione di cani in una cascina con spazi ristretti, esposti alle intemperie e senza lavaggio.

Oltre ciò, in ordine al reato di abbandono di animale, previsto dalla prima parte dell'articolo 727 del Codice Penale, la Corte di Cassazione ha a più riprese ribadito che il concetto di “abbandono” deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l'indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l'animale (sentenza Corte di Cassazione n. 18892 del 13 maggio 2011), sicché appare ancor più evidente come **l'accudimento e l'assistenza nei confronti di tutti gli animali di cui si sia a vario titolo responsabili sia, anche e soprattutto in tempi di emergenza, non solo lecito ma anche doveroso.**

Pertanto, la vita e la salute di ciascun animale costituisce bene giuridicamente rilevante perché tutelata - come ricordato - dalla normativa amministrativa e penale (art. 544 -bis, art. 544 -ter, art. 727 c.p.), ed il diritto alla loro tutela è promosso dalla Legge Nazionale (Legge 189 del 2004 e Legge 281 del 1991) oltre che dalla Convenzione europea “Per la protezione degli animali da compagnia” (conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la legge n. 201/2010, “Protezione

sede nazionale

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

degli animali da compagnia”), nonché dalle Leggi Regionali: ragion per cui deve essere garantita la possibilità di spostamenti al fine di curarli e salvaguardare il loro diritto alla vita ed alla salute, come anche ribadito - in precedenza - dallo stesso Ministero della Salute attraverso le Note chiarificatrici ricordate.

Orbene, alla luce di quanto sinora esposto, le suddette esigenze di assistenza, accudimento, approvvigionamento e, a maggior ragione, di cura degli animali familiari e non, devono per ciò solo ritenersi sorrette da “motivi di necessità” e “di salute” in tutte le aree nelle quali vige il generale divieto di spostamento stabilito dall’art. 2, comma 4, lett. a) del nuovo DPCM e, pertanto, sia all’esterno della propria Regione che del proprio Comune di residenza (ove peraltro è prevista la possibilità di recarsi, sempre muniti di autodichiarazione, anche “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili (nel proprio) Comune”). In tutti i casi previsti dall’art. 2 del Decreto, invero, sarà richiesto ai proprietari e/o i responsabili degli animali di produrre la necessaria autodichiarazione contenente il riferimento alla circostanza giustificativa del proprio spostamento, da rinvenirsi - per l’appunto - nelle situazioni di necessità determinate dalle condizioni fisiologiche ed etologiche del proprio compagno animale ovvero nelle esigenze di salute che, in presenza di determinate condizioni patologiche, rendono indispensabile lo spostamento ai fini di cura.

In modo analogo, le stesse disposizioni dovranno ritenersi applicabili anche in tutti i casi in cui sia differente la collocazione dell’animale rispetto al domicilio del proprietario o comunque del soggetto responsabile, spesso volontario di associazioni di protezione animali: gli spostamenti per la loro assistenza e cura, infatti, dovranno ritenersi sempre giustificati purché sia riportato nell’autodichiarazione lo stato di necessità collegato - come spesso accade - alla prosecuzione delle indispensabili attività di accudimento degli animali nei canili/gattili, nelle strutture di recupero e asili, delle colonie feline registrate o non nel loro habitat, nonché di animali in libertà o detenuti presso fondi privati quali galline, pecore, bovini e cavalli.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Ma v'è di più, oltre che per tali profili di necessità e salute infatti - come già ricordato - gli spostamenti per le attività testé richiamate, potranno ritenersi legittimate anche dall'esigenza comprovata di “*svolgere attività o usufruire di servizi*” (si pensi a negozi di mangimi specializzati o cliniche, ecc...) “*non sospesi e non disponibili nel proprio Comune*”, secondo quanto espressamente previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 2 del DPCM.

A tali tipologie di attività finalizzate al perseguimento del benessere e della salute animale in senso stretto, inoltre, devono potersi ricondurre - con ogni evidenza - anche tutte le restanti attività delle organizzazioni per la tutela degli animali volte a favorire le adozioni - anche per mezzo di affidi e preaffidi - svolte per comprovate ragioni di necessità legate al benessere stesso dell'animale (come previsto anche nella ricordata Circolare n. 0011185 del 15 maggio 2020 del Ministero della Salute).

In merito alla altrettanto fondamentale esigenza di acquisto di alimenti per animali (“beni di prima necessità” ai sensi dell'allegato 23 del DPCM) è poi espressamente consentita anche la possibilità di rivolgersi ad esercizi commerciali al di fuori del proprio Comune di residenza (sempre con autodichiarazione) in mancanza di valide alternative presso quelli c.d. “di vicinato”. Stesse considerazioni devono valere, inoltre, per farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici (anche veterinari) il cui acquisto - si ricorda - è comunque sempre legittimato anche da ragioni di necessità e salute.

Infine, anche in materia di cure veterinarie - indispensabili a garantire la salute ed il benessere animale e pertanto indifferibili - la Federazione degli Ordini dei Medici Veterinari, con specifica infografica, ha provveduto a ribadire già nei giorni scorsi il diritto-dovere di ciascun cittadino di recarsi, sempre su appuntamento o per ragioni di urgenza (anche al di fuori del proprio Comune ove non disponibile *in loco*) negli ambulatori veterinari per garantire le dovute cure ai propri animali.

Alla luce di tutto quanto premesso e considerato, ringraziando sin da ora per l'attenzione, chiediamo pertanto un cortese intervento presso le

sede nazionale

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

articolazioni di Vostra competenza ed il personale impegnato nelle operazioni di controllo, per ricordare che sono consentiti, anche alla luce della nuova disciplina, gli spostamenti per dichiarata e comprovata esigenza di accudimento e gestione delle colonie feline, dei canili, dei gattili e dei gatti in stato di libertà (L. 281/1991), nonché dei propri animali d'affezione, su tutto il territorio nazionale.

Attendiamo, ove possibile, un Vostro cortese riscontro.

Con i più distinti saluti e ringraziando sin d'ora per il Vostro fondamentale contributo nel corso di questa emergenza sanitaria, resto a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Gianluca Felicetti  
Presidente LAV

*sede nazionale*  
viale regina margherita, 177  
00198 roma  
t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326  
info@lav.it

**LAV.IT**

*LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale*